

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### RIUNIONE GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013

- 1) Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L.** **RINVIATO** su istanza di parte a nuovo ruolo avverso le sanzioni:
- inibizione di mesi 1 al sig. Capone Ferruccio;
  - ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante,
- inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo II "Criteri infrastrutturali" lett. A) punto 2), di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)
- 2) Ricorso S.S. EBOLITANA CALCIO 1925** **RESPINTO** avverso le sanzioni:
- inibizione di mesi 2 al sig. Giulio Eros Clemente;
  - ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante,
- inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III), "Criteri Sportivi ed Organizzativi" punto 6 di cui al Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011 (nota n. 2925/61 pf12-13/SP/pp del 19.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)
- 3) Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.** **ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Barletta/Pisa del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
- 4) Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO** **RINVIATO** su istanza di parte a nuovo ruolo avverso la sanzione della ammenda di €10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Arzanese del 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)